CAMERA DEI DEPUTATI N. 1847

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati MIGLIORI, FERRARI GIOVANNI, GENNAI TONIETTI ERISIA, ANDREUCCI

Presentata il 18 dicembre 1959

Giuramento dei medici

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione intende colmare una lacuna della nostra legislazione in materia della professione medica; quella cioè del giuramento da parte del medico all'inizio della sua carriera professionale.

Il problema, che cerchiamo di risolvere in una formula legislativa, non è nuovo; esso è da tempo avvertito nell'ambito della professione sanitaria e trova la sua ragione prima di tutto nella stessa sensibilità della classe medica.

È a tutti noto come il giuramento nel campo delle professioni liberali, quali quelle dei procuratori legali e degli avvocati, sia già previsto e richiesto dalla stessa legge professionale, che lo considera come un degno presupposto per l'esercizio della professione.

Tutto ciò non avviene per la professione medica.

Ora viene spontanea la considerazione che il ministero del medico non è certamente inferiore, avuto riguardo al valore dell'oggetto dell'attività specifica, che, nel caso, è la persona umana, a quello dei procuratori legali ed avvocati e per di più implica una non meno complessa e penetrante responsabilità.

È sufficiente dare uno sguardo all'ordinamento giuridico della professione medica per rendersi esatto conto di quanti doveri il medico sia onerato.

Il medico infatti ha obblighi legali penalmente sanzionati; obblighi legali civili, la cui trasgressione comporta il risarcimento per i danni arrecati; obblighi legali disciplinari. ed infine obblighi scaturenti da una deontologia di singolare nobiltà.

Fra tali obblighi occorre in modo particolare sottolineare quelli deontologici, in quanto costituiscono il centro vitale e spirituale di tutta una retta attività medica. Naturalmente la loro importanza è proporzionata tanto alla gravità degli interessi, immediatamente pratici, affidati al medico, ed all'estrema delicatezza di taluni casi di coscienza, che al medico si impongono frequentemente e davanti ai quali la stessa onestà naturale può sentirsi perplessa, quanto alla circostanza innegabile che l'amplissima libertà della quale il medico deve godere, lo affida quasi esclusivamente al controllo della sua coscienza.

Anche per il medico quindi s'impone la convenienza di richiamare a se stesso in forma solenne l'impegno della fedeltà ai doveri del praprio stato, per trarre da tale impegno e da tale richiamo guida e conforto.

Onorevoli colleghi, riteniamo che i motivi sopra addotti palesino l'opportunità della presentazione della nostra proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

I laureati in medicina e chirurgia, abilitati a norma delle vigenti disposizioni, non possono essere ammessi all'esercizio professionale se prima non abbiano prestato giuramento.

Il giuramento è prestato in pubblica seduta del Consiglio dell'Ordine, nella quale il presidente, o un consigliere da lui incaricato, illustra la dignità della professione del medico ed i doveri di chi è chiamato ad esercitarla.

La formula del giuramento è la seguente:

« Consapevole della dignità della professione del medico, giuro di osservarne i doveri con lealtà, diligenza ed onore nel rispetto delle norme di deontologia professionale ».